

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DAL FALCO, TANGA, ARCUDI, COSTA e SEGNANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1974

Estensione delle norme della legge 27 luglio 1967, n. 622, alle organizzazioni dei produttori per tutti i prodotti agricoli

ONOREVOLI SENATORI. — La fondamentale esigenza di porre in essere una moderna organizzazione economica dei produttori agricoli ha trovato per ora il necessario quadro giuridico soltanto nel settore ortofrutticolo (legge 27 luglio 1967, n. 622), anche come riflesso della regolamentazione della CEE per tale settore.

Ogni giorno di più si evidenziano i gravi inconvenienti derivanti dalla carenza di una analoga normativa per gli altri prodotti agricoli, il che pone i produttori del nostro Paese in forte situazione di inferiorità nei riguardi degli altri cinque Paesi ed in particolare della Francia.

Con la riserva di predisporre, in base all'esperienza che potrà maturarsi, un più organico complesso di norme, si ritiene conveniente estendere — intanto — a tutti i prodotti agricoli la legge 27 luglio 1967, n. 622, concernente: « Organizzazione del

mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli », per quanto applicabile.

Si è pertanto predisposto un disegno di legge, composto di tre articoli.

L'articolo 1, nell'estendere la disciplina già in vigore per i prodotti ortofrutticoli, persegue lo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, in armonia con le direttive della CEE, attraverso il conferimento di compiti di natura pubblicistica alle associazioni dei produttori.

Con l'articolo 2 si tende ad ampliare i compiti delle predette associazioni, riconoscendo anche il potere di stipulare contratti di integrazione con gli operatori degli altri settori, per la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola.

Con l'articolo 3, le regolamentazioni, deliberate dalle associazioni e vincolanti per i soci, per la difesa contro le malattie delle piante e degli allevamenti e contro le avver-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sità atmosferiche, nonchè per la difesa della genuinità e della tipicità del prodotto, possono venire estese, su proposta dell'associazione e con provvedimento dell'assessore regionale per l'agricoltura o del Ministro dell'agricoltura, anche ai non associati. Uguali modalità possono essere previste per la concessione di contributi e di altri benefici per il collocamento e la tutela dei prodotti e il miglioramento e l'esercizio delle aziende agricole ai produttori agricoli, anche estranei alle associazioni, ma operanti nella zona, a condizione che osservino le regolamentazioni vincolanti per il miglioramento della produzione e la commercializza-

zione dei prodotti deliberate dalle associazioni.

Con l'aggiunta delle norme di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge si è inteso rafforzare la sfera d'azione, e la relativa rilevanza giuridica pubblicistica, delle associazioni dei produttori, e ciò al fine di assicurare un'adeguata disciplina della produzione e una concentrazione dell'offerta dei prodotti.

Peraltro un tale intento rientra nel concetto di utilità sociale, cui deve raccordarsi l'iniziativa economica privata, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le norme contenute nella legge 27 luglio 1967, n. 622, concernente l'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, e nel relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165, sono estese alle organizzazioni di produttori per tutti i prodotti agricoli, in quanto applicabili.

In aggiunta ai compiti di cui alla legge e al regolamento richiamati dal precedente comma, le associazioni assolvono alle funzioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Le associazioni dei produttori agricoli possono stipulare, alle condizioni stabilite dallo statuto, con efficacia obbligatoria per gli associati, convenzioni ed accordi con operatori economici, anche rappresentati dalle loro organizzazioni professionali, per la utilizzazione e la vendita dei prodotti agricoli.

Art. 3.

In conformità ed entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dai regolamenti della Comunità economica europea, le associazioni dei produttori agricoli possono proporre che le regolamentazioni da essi deliberate e vincolanti per gli associati, attinenti alla difesa contro le malattie delle piante e degli allevamenti e contro le avversità atmosferiche, nonché alla difesa della genuinità e tipicità del prodotto, siano estese anche ai produttori non aderenti alle associazioni.

Le medesime associazioni possono altresì proporre che la concessione dei contributi e degli altri benefici previsti dalle leggi per l'attuazione degli interventi intesi a facilitare il collocamento e la tutela economica del prodotto, nonché per il miglioramento e l'esercizio delle imprese agricole, sia subordinata alla osservanza, da parte dei produttori agricoli anche estranei alle associazioni ma operanti nella zona, delle regolamentazioni per il miglioramento della produzione e la commercializzazione dei prodotti da esse deliberate e vincolanti per gli associati.

Le proposte di cui ai commi precedenti devono essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea degli associati.

L'assessore per l'agricoltura, ove l'associazione operi in una sola regione, ovvero il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nel caso che l'associazione operi in più regioni, può disporre l'accoglimento delle proposte presentate ai sensi dei commi primo e secondo del presente articolo, eventualmente modificandole, dopo aver sentito le altre associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, ivi comprese quelle cooperativistiche, esistenti nella zona, nonché gli enti di sviluppo operanti nelle rispettive zone.